

BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin
Dottore Commercialista
Margherita Cabianca
Dottore Commercialista
Francesca Gardellin
Dottore Commercialista
Viviana Pigal
Dottore Commercialista

Padova, 22 dicembre 2020

A tutti i Clienti

Loro sedi

Dott.ssa Nicla Pirro
Dottore Commercialista
Dott. Marcello Ruggieri
Dottore Commercialista

Circolare n. 40 del 2020

Premessa

Dott.ssa Alessia Bettin
Dott. Enrico Lanza

A fronte dell'aumento di risorse stanziato dall'art. 31 comma 4-ter del D.L. 104/2020 (c.d. D.L. "Agosto"), con il provvedimento n. 381183 l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la nuova percentuale **pari al 47,1617%** (in luogo del precedente 15,6423%) di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del D.L. 34/2020.

Of counsel

Legali
Avv. Majla Genero
FORO DI PADOVA
Avv. Evelyne Povoleri
FORO DI PADOVA
Avv. Roberto Carfagna
FORO DI VICENZA
Avv. Paola Alfonsi
FORO DI PADOVA
Avv. Agostino Cacciavillani
FORO DI PADOVA

Nuova determinazione del credito spettante

Risk manager
Dott. Francesco Filippi
Andrea Filippi

Il c.d. "Decreto Agosto" ha rafforzato le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, incrementando le risorse stanziato per il credito d'imposta in esame, di € 403 milioni (lo stanziamento risulta così pari a € 603 milioni).

L'Agenzia delle Entrate, "recependo" il suddetto incremento delle risorse a disposizione, ha reso noto la **nuova percentuale (47,1617%)** da utilizzare per la quantificazione del bonus spettante. La predetta percentuale è calcolata rapportando il nuovo limite complessivo di spesa con l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti, ossia € 603.000.000 / € 1.278.578.142.


Alla luce della nuova percentuale:

Associazione Professionale
P.zza A. De Gasperi 45/A
35131 Padova
Telefono +39 049 664488
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail
segreteria@balineassociati.it
studiobalin@legalmail.it
www.balineassociati.it

- l'ammontare massimo spettante del credito d'imposta è aumentato da € 9.385 (60.000 x 15,6423%) a € 28.297 (60.000 x 47,1617%);
- il bonus spettante può essere anche determinato mediante l'applicazione della percentuale del **28,2970%** (60% x 47,1617%) alle spese effettivamente sostenute (fino ad un massimo di € 100.000).



L'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario è visualizzabile nel proprio Cassetto fiscale. Il maggior credito d'imposta è utilizzabile dal 17.12.2020.

Esempio:

Un soggetto nel 2020 ha sostenuto spese di sanificazione e acquisto di DPI per € 100.000. Ha potuto utilizzare un credito d'imposta pari a € 9.385. Dal 17.12.2020 può beneficiare di un ulteriore credito pari a € 18.912 (28.297 - 9.385).

Si rammenta che il bonus in esame, **determinato comunque sulla base delle spese effettivamente sostenute**, non è tassato fini IRPEF / IRES / IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR e può essere

- utilizzato direttamente dal beneficiario:
 - nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2021;
 - in compensazione tramite mod. F24, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a partire dal 14.9.2020 (codice tributo "6917");
- ceduto (anche parzialmente) dal beneficiario ad altri soggetti.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento e porgiamo distinti saluti.

Balin & Associati